



**COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA**

**PROVINCIA DI FROSINONE**

**MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

Nr. 84 del 29 marzo 2018 del Registro delle Pubblicazioni.

**COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO  
STRAORDINARIO con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

**Nr. 20 del 23 Marzo 2018**

**OGGETTO:** Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. Comune di classe V<sup>^</sup>. Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato.

L'Anno Duemiladiciotto il giorno Ventitrè mese di Marzo alle ore 13,15 nella Casa Comunale, è presente il **Commissario Straordinario dott. Ernesto RAIO**, con i poteri spettanti alla **Giunta Comunale** fino all'insediamento del suddetto Organo ordinario giusto **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2017**.

Assiste il Segretario Generale dell'Ente dott.ssa Brunella Iannettone, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

**OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. Comune di classe V<sup>^</sup>. Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

*Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.*

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa*

*sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- **VISTI:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **VISTI**, altresì:

- il combinato disposto degli articoli 151 e 174 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali fissano al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il D.M. Interno del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) ed il successivo D.M. 09/02/2018 (G.U. n. 38 del 15/02/2019), che hanno prorogato al **31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione **2018/2020**;

- **VISTO** il capo I<sup>A</sup> del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- **RILEVATO** che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;

- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località:

- **CONSIDERATO** che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

- **RILEVATO** che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. **2595** abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe V<sup>A</sup>;

- **RITENUTO**, pertanto, di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe, per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, **per l'Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato**;

- **CONSIDERATO** che, per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dall'imposta e dal diritto, in attesa della adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507:

- **VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507;

- **VISTO** l'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 449/97;

- **VISTO** lo Statuto del Comune;

- **VISTO** il Regolamento Generale sulle Entrate Comunali;

- **VISTA** la Legge 27 12/2002 n. 289;

- **VISTA** la deliberazione di C.C. n. 22 del 25/09/2001;

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articolo 172, comma 1 lettera e);

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articoli 151 e seguenti;

- **DATO ATTO** che il Comune delibera le aliquote e le tariffe sui tributi comunali entro la data fissata da norme statali in materia (combinato disposto art. 27, comma 8, della L. nr. 448/01 ed art. 172, comma 1, lettera e) D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.);

- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti n. **05/2018 in data 21/03/2018**, acclarato al prot. n. 1745 del **22/03/2018**, agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

## **DELIBERA**

A) Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in vigore in questo comune appartenente alla classe **V<sup>^</sup>** per l'Anno **2018**, e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, come segue:

### **PARTE I<sup>^</sup> - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)**

**1.1.** Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelle, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare **€. 17,04**

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese **€. 1,70**

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

**1.2.** Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del **100%**):

Durata: - per anno solare **€. 34,08**

- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese **€. 3,41**

**1.3.** Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del **50%**;

Per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del **100%**.

**1.4.** l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

## **2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)**

**2.1.** Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare	€. 17,04
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€. 1,70

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

**2.1.1.** Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio: per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

**2.2.** Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€. 111,56
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€. 74,37
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€. 37,19

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa, od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7. c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

## **3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14 c. 1, 2, 3)**

**3.1.** Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare	€. 49,58
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€. 4,96

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

**3.2.** Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

## **4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno	€. 3,11
Per durata superiore a 30 giorni si applica:	
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€. 3,11
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€. 1,56

#### **5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: €. 17,04

#### **6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: €. 74,34

#### **7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: €. 37,19

#### **8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)**

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: €. 3,11

#### **9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: €. 9,30

#### **10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilire le modalità applicative del predetto art. 16

#### **11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)**

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

#### **12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)**

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

#### **13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)**

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

#### **14. SANZIONI**

Si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi secondo l'art. 12 del D. Lgs. nr. 473/97 e le sanzioni amministrative così come previsto dalla legge nr. 448/2001, art. 10.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti articoli.

### **PARTE II^ - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni €. 1,55

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,47

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

## 2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €. 38,73 per ogni commissione.

## 3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto articolo 20.

**B) Per l'anno 2018 il termine per il pagamento dell'imposta è differito al 31 Maggio 2018.**

In prosieguo, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

22 MAR. 2018

**COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

**PROVINCIA DI FROSINONE**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Risposto il .....  
con Protocollo .....

Verbale n. 05/2018	OGGETTO: Parere sui provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Data 21.03.2018	

L'anno 2018, il giorno 21 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nominata con deliberazione consiliare n. 20 del 21.07.2016

-Vista la nota prot. 1716 del 20.03.2017 del responsabile del servizio finanziario ;

-vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 02 dell'8 marzo 20182 " Art 246 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267. Dichiarazione de dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna ( FR) conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

-Visto l'art.251 del T.U. degli Enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 con cui l'Ente deve deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni all'adempimento degli atti suddetti.

L'organo di revisione economico-finanzia

Dott.ssa Maria Maddalena Miuccio



**OGGETTO: Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. Comune di classe V<sup>^</sup>. Tariffe in vigore Anno 2018 e con effetto per cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato.**

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio II<sup>^</sup> (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)  
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 23/03/2018.

**Il Responsabile del Servizio I<sup>^</sup> (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Segretario Generale  
F.to: Dott.ssa Brunella Iannettone**

**Il Commissario Straordinario  
F.to: Dott. Ernesto Raio**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **29 marzo 2018**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **29 marzo 2018**.

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri**

